Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 12

TFA: IL DM PER L'ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE

Dopo il parere del CNPI, è in dirittura d'arrivo il decreto relativo agli accreditamenti delle scuole per lo svolgimento dei tirocini. Degli altri provvedimenti indispensabili per l'avvio del TFA, però, non si ha traccia.

Dopo il parere reso dal CNPI il 20 novembre scorso pare ormai imminente l'emanazione del decreto ministeriale relativo all'accreditamento delle scuole per lo svolgimento delle attività di tirocinio degli aspiranti all'abilitazione all'insegnamento. Quasi tutti gli atenei hanno ormai concluso le prove di selezione e si apprestano a stilare le graduatorie. I tempi per l'avvio dei corsi sono sempre più ristretti, ritardarli ulteriormente significherebbe non aver modo di completare i tirocini prima del termine dell'anno scolastico, con conseguenze per i corsisti ben immaginabili.

La bozza di DM (si veda la scheda allegata), redatto in attuazione dell'art. 12 del Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (DM n. 249/2010), stabilisce le modalità di accreditamento delle scuole (statali e paritarie) con le quali gli atenei sono autorizzati a stipulare le specifiche convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio del TFA abilitante, dei percorsi di formazione per il sostegno agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento CLIL. Per ottimizzare i percorsi, le scuole possono costituire reti, anche «*di gradi diversi*», e possono convenzionarsi «*con le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale*» (IeFP) per l'espletamento di parte delle attività. Nonostante la norma generale preveda esplicitamente che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione possa avvenire anche presso i Centri dell'IeFP, questi al momento restano esclusi dall'accreditamento diretto.

Compito degli Uffici Scolastici Regionali sarà quello di predisporre e tenere aggiornato l'elenco delle scuole accreditate, nel quale saranno evidenziati una serie di dati identificativi per ciascuna scuola (art. 1, c. 3). Tra questi rileviamo almeno una nota stonata: il riferimento alla presenza di «*dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi*»; non si capisce cosa possa rappresentare in questo contesto un organismo la cui istituzione non è nemmeno obbligatoria. Elemento del tutto spurio, potenzialmente pericoloso, è poi quello introdotto al comma 4, che indica l'iscrizione nell'elenco come parametro di riferimento per l'assegnazione di risorse finanziarie alle scuole e titolo preferenziale per la partecipazione ad iniziative finanziate dal MIUR. Una disposizione di dubbia legittimità, tanto che il CNPI ha chiesto l'abrogazione dell'intero comma 4 in quanto la sua applicazione porterebbe «*configurare il rischio concreto di favorire le scuole che già sono in condizioni di funzionalità sopra la media*», con ciò contribuendo «*ad incrementare il "gap" tra scuole a danno di quelle più in difficoltà*».

Ogni USR costituirà un'apposita Commissione per l'accreditamento, costituita da un dirigente dell'Ufficio con funzione di presidente e quattro componenti «*scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici*» oppure «*esperti nel settore della didattica e della valutazione*»; in sostanza, il riciclo dei soliti esperti (universitari) e nessuno spazio per chi ha una competenza sul campo. Non sarebbe più utile

SEDE NAZIONALE
Viale Zara, 9 - 20159 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 67073084 - e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003
C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150

che ci fossero almeno rappresentanti dell'associazionismo professionale? Anche su questo tema il CNPI attacca la bozza di DM, chiedendo che della Commissione possano far parte anche «*docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione*» e la cancellazione dell'incompatibilità prevista per le funzioni tutoriali.

I criteri per l'accreditamento sono dettagliati nei tre allegati al DM. Il primo – allegato A –, attraverso un intricato sistema di "condizioni" e "criteri per la definizione dei requisiti", stabilisce i riferimenti per l'accreditamento delle scuole ai fini del TFA. C'è da sottolineare subito l'incauto giro di parole usato al comma 2, che porterà le commissioni a trasformare i criteri elencati in ben più restrittivi "requisiti", col prevedibile risultato di creare non pochi problemi nella formazione degli elenchi regionali. Una possibilità tutt'altro che remota e ben presente al legislatore, tanto da portarlo a prevedere (art. 7, c. 2) che, «*nel caso in cui le istituzioni scolastiche accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti*», gli atenei possano stipulare convenzioni con qualsiasi scuola del sistema nazionale di istruzione. Criteri troppo rigidi (e specifici) favoriscono, inoltre, le vecchie clientele tra SSIS e scuole, mentre quella del TFA sarebbe un'ottima occasione per incoraggiare nuove scuole ad aderire, arricchendo tutto il circuito formativo. Nel suo complesso l'allegato pare seguire una logica che tende a privilegiare più la struttura e l'organizzazione della scuola che le capacità degli insegnanti di rivestire il ruolo di tutor dei giovani colleghi; una logica che preferisce la forma alla sostanza e alla qualità.

L'art. 5 si occupa degli accreditamenti in deroga per i corsisti che sono «*in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato*», ai quali è data facoltà di espletare il tirocinio nella scuola (sia statale che paritaria) dove prestano servizio, indipendentemente dall'insegnamento svolto. Unica condizione è che nella scuola ci sia «*disponibilità di tutor dei tirocinanti*». Nel caso di supplenze temporanee, al Consiglio di Corso di Tirocinio e alle scuole è affidata la cura della «*compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio*». Duole dover constatare come ancora una volta le istituzioni dell'IeFP, alle quali pure la norma (dlgs n. 226/2005, art. 1) riconosce pari dignità con i percorsi di istruzione, vengano escluse anche dagli accreditamenti in deroga.

Da ultimo il DM prevede che nell'ambito delle convenzioni tra ateneo e scuola venga riconosciuto a quest'ultima una quota del contributo di iscrizione ai percorsi. Un aspetto non secondario, perché accogliere tirocinanti è un costo per le scuole, sia per l'uso delle strutture e l'organizzazione, sia in termini di incentivazione dei tutor d'istituto per i quali la norma non prevede compensi, contrariamente a quanto avviene per le altre figure tutoriali. La disposizione, però, è alquanto vaga e non definisce alcun parametro per individuare la quota di contributo. Lasciando la determinazione ad una trattativa "privata" si rischia una grande difformità sul territorio, che può riflettersi negativamente sul regolare svolgimento dei percorsi.

Quanto detto a proposito di urgenza vale anche per altri dispositivi, dei quali però non si ha ancora traccia. Il DM 8 novembre 2011 prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i contingenti di tutor coordinatori per il collegamento tra università e scuole; ma al momento il provvedimento non c'è. Senza

SEDE NAZIONALE
Viale Zara, 9 - 20159 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 67073084 - e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003
C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150

tutor coordinatori le università non possono costituire i Consigli di Corso di Tirocinio; senza Consigli, i corsi non possono iniziare. I tempi sono sempre più ristretti e la macchina rischia di non partire in tempo utile per far concludere i corsi entro il corrente anno scolastico. Chi si prende questa responsabilità?

SEDE NAZIONALE
Viale Zara, 9 - 20159 Milano - Tel. 02 67020055 - Fax 02 67073084 - e-mail: segreteria@diesse.org - www.diesse.org
Ente accreditato dal M.I.U.R. con DM 90/2003
C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150